

## **ECC.MA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

### **RICORSO IN APPELLO**

**Per il sig. WOOD FRANCESCO GUIDO** (WDOFNC89T15H501J) nato a Roma il 15/12/1989 residente in Capua (Ce) alla Via Sant'Angelo in Formis n. 143 Ter rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce al presente atto dall'**Avv. Pasquale Casoria** (cod. Fisc. CSRPQL87L02F839Q) con studio in Crispano (Na) alla Via Raffaello n. 31 , e dall'**Avv. Ugo Cioffi** (CFFGUO62D02I197S) con studio in Caserta alla Via Roma n. 11 "Parco Europa" elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ugo Cioffi sito in Caserta alla Via Roma n. 11 "Parco Europa".

Gli avvocati **Pasquale Casoria** ed **Ugo Cioffi** dichiarano di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi pec: ugocioffi@pec.giuffre.it; pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it; ovvero ai seguenti numeri di tel e fax: 0818313423-0823717204.

**Appellante**

**Contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (già **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**). in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Dott

**Appellato**

**Nonché**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** C.F. 80022410486 con sede in Firenze alla Via Mannelli, 113 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Dott Ernesto Nieri

**Appellato**

**Nonché**

**AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SIENA UFFICIO XII** in persona del l.r.p.t. con sede in Siena alla Piazza Matteotti rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Dott Ernesto Nieri.

**Appellato**

**Nonché**



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5 "P.A. MATTIOLI"** C.F. 92061500523 in persona del l.r.p.t. con sede in Siena alla Via N. Sauro 1 rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Dott. Ernesto Nieri.

**Appellato**

**Nonché**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Toscana AT di Siena, valide per gli anni 2021/2024, in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

**Controinteressati**

**Per l'annullamento e l'integrale riforma**

**Della sentenza n. 142/2022 resa in data 12/09/2022 dal Tribunale di Siena Sezione Lavoro GL: Dott. Cammarosano Delio depositata in data 12/09/2022 e non notificata, all'esito del giudizio iscritto al n.r.g. 4/2022**

\*\*\*\*\*

**Premesso in fatto e svolgimento del processo**

- 1) Il sig. **WOOD FRANCESCO GUIDO** in data 24.04.2021 presentava in modalità telematica ai sensi del DM 50/2021 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio 2021/2024 prot. 5494030 presso l'I.C. "Francesco Tozzi" di Chianciano Terme .
- 2) A seguito di detta domanda al sig. WOOD FRANCESCO GUIDO venivano attribuiti in base ai titoli dichiarati e servizi svolti veniva attribuito il punteggio di **18,40** con posizione 104 nella graduatoria di collaboratore scolastico di istituto e precisamente: punti 6,40 per titoli e punti 12,00 per il servizio
- 3) Nel triennio di validità della graduatoria (2021/2024), il Sig. WOOD FRANCESCO GUIDO sottoscriveva con l'I.C. N. 5 "P.A. MATTIOLI" di Siena contratto di lavoro a tempo determinato prot. 6036 del 15/09/2021 per il periodo **dal 15.09.2021 al 31.08.2022** per numero 36 ore settimanali in qualità di Collaboratore Scolastico.
- 4) In data 20/11/2021 veniva comunicato al sig. WOOD FRANCESCO GUIDO l'emissione in data 19/11/2021 di decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato a seguito di verifica e rettifica del punteggio graduatoria III Fascia ATA 2021/2024 a firma del Dirigente Scolastico dell'I.C. N. 5 "P.A. MATTIOLI" .
- 5) Il decreto di risoluzione anticipata prot.0008324 del 19/11/2021 veniva emesso dal dirigente scolastico dell'I.C. N. 5 "P.A. MATTIOLI" a seguito di adozione da parte dello stesso di decreto di rettifica prot. 0008151 del 16/11/2021 con il quale veniva rettificato il punteggio del ricorrente dagli originari 18,40 punti a 6,40 punti e non veniva mai notificato né portato a conoscenza del sig. WOOD FRANCESCO GUIDO se non all'atto dell'adozione del decreto di risoluzione anticipata.



*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

- 6) Tale illegittima rettifica del punteggio e conseguenziale risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del sig. WOOD FRANCESCO GUIDO veniva giustificata dal dirigente scolastico quale misura necessaria al fine di : *"...procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio della legalità, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula di contratti di supplenza, utilmente inclusi nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2021/2024"* in quanto a seguito di controlli effettuati dall'istituto all'atto della prima assunzione, risultava che i titoli di servizio certificati dall'istituto paritario "Padre Pio" di San Prisco (Ce) risultavano scoperti da contribuzione INPS.
- 7) Il medesimo decreto di risoluzione anticipata prot.0008324 del 19/11/2021 del contratto di lavoro prot. 6036 del 15/09/2021 disponeva infine la comunicazione della avvenuta risoluzione e rettifica del punteggio a tutti gli istituti presso i quali il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento di circolo e di istituto III fascia ATA per il triennio 2021/2024.
- 8) Con istanza di autotutela a firma dell'avvocato Ugo Cioffi datata 22.11.2021, il Sig. Wood chiedeva al Dirigente Scolastico dell'I.C. N. 5 "P.A. MATTIOLI" di Siena l'annullamento in autotutela del decreto prot. n. 00008324 del 19/11/2021 con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie .Tale istanza risulta, ad oggi, inevasa.
- 9) Il ricorrente pertanto instaurava il presente giudizio innanzi al Tribunale di Siena Sezione Lavoro G.L. Dott. Cammarosano Delio R.G.N. 04/2022 al fine di accertare e dichiarare la disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti illegittimi sopra descritti con conseguente reinserimento in graduatoria e ripristino del punteggio ingiustamente decurtato al sig. WOOD FRANCESCO GUIDO e precisamente si chiede la disapplicazione e/o annullamento:
  - a) Del decreto di rettifica prot. n. 8151/2021 del 16/11/2021 con cui l'Istituto Comprensivo n.5 "P.A. MATTIOLI" di Siena provvedeva a rettificare i punteggi "erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2021/2024 a tutt'oggi in essere".
  - b) Del decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato a seguito di rettifica del punteggio graduatoria III fascia ATA 2021/2024- Sig. Francesco Guido Wood nato a Roma il 15/12/1989 prot. n. 00008324 del 19/11/2021 .
  - c) Delle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'Istituto Comprensivo n.5 "P.A. MATTIOLI" di Siena nonché di tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Toscana, AT di Siena, edelle istituzioni scolastiche in cui il ricorrente risulta inserito indicate nel modello 3D allegato alla domanda 24.04.2021.
- 10) In data 11/02/2022 veniva fissata udienza di discussione dell'istanza cautelare ex. art. 700 c.p.c. avanzata dal ricorrente per l'ottenimento di un provvedimento in via di urgenza che veniva rigettata dall'On.le Giudicante.
- 11) Per la suindicata udienza si costituivano gli appellati contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendo: *"IN RITO accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'USR Toscana, dell'USP di Siena e dell'IC "Pierandrea Mattioli", da riconoscere unicamente in capo al Ministero dell'Istruzione, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese di lite; IN VIA CAUTELARE accertare e dichiarare la carenza dei requisiti posti a fondamento dell'istanza cautelare; NEL MERITO respingere integralmente il*



*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

*ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite".*

- 12) In data 06/07/2022 veniva fissata udienza di discussione per il giudizio di merito nella quale, stante l'impedimento avanzato dal ricorrente, il giudice non ritenendo adeguatamente provato l'impedimento fissava nuova udienza di discussione per il giorno 17/08/2022 ore 10:30 assegnando alle parti termine per note autorizzate.
- 1) A seguito dell'udienza del 17/08/2022 il GL fissava nuova udienza di discussione per approfondimento di "alcuni profili" per il giorno 12/09/2022 in modalità telematica all'esito della quale emetteva sentenza n. 144/2022 avente il seguente dispositivo: *"PQM rigetta la domanda proposta da Francesco Guido Wood contro il Ministero dell'Istruzione – unico soggetto pubblico titolare passivo del rapporto - e tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia ATA dell'USR Toscana AT di Siena, valide per gli anni 2021/2024, in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso (contumaci), Compensa per intero tra le parti le spese del processo"*.

Tanto premesso la sentenza di primo grado è erronea ed affetta da evidenti vizi logici e giuridici nonché ingiusta e carente di motivazione e gravemente lesiva degli interessi del lavoratore sig. Wood Francesco Guido il quale nel riportarsi agli atti difensivi ed alla documentazione di cui al primo grado (atti che quivi si abbiano per integralmente ripetuti e trascritti) nonché per quanto di ragione ai verbali di causa, propone ampio ed illimitato appello chiedendone la riforma con riferimento ai capi relativi al rigetto nel merito della domanda per i seguenti

### MOTIVI

- 1) Nullità della sentenza per Mancanza/carenza di motivazione con riferimento ai motivi di ricorso n. 2 e 3 concernenti la Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 6, comma 11, D.M. 50/2021) e per mancata comunicazione di avvio del procedimento. (Art. 7 L. 241/1990)**

#### **(Parte del provvedimento che si intende impugnare)**

In primo luogo con il presente motivo di appello l'appellante, a seguito di una non semplice lettura della gravata sentenza, lamenta con espresso riferimento alle motivazioni rese dal Giudice di prime cure nel giudizio di merito una totale assenza/mancanza di motivazione con riferimento ai motivi specificamente indicati ai numeri 2 e 3 del ricorso introduttivo e concernenti precisamente: la illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 6 comma 11, D.M. 50/2021) e la illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento ex. art. 7 L. 241/90.

L'appellante in ossequio a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., dichiara di voler impugnare il capo della sentenza rinvenibile a pagina 5 e 6 e 10 della impugnata sentenza in cui il giudice di primo



*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispiano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

grado testualmente dichiara: *"Anche sotto questo profilo, sommariamente delibata l'infondatezza della prima questione preliminare di merito ex dPR 2000/n. 445, l. 1969/n. 2009, d.m. 2021/n. 50, di "intempestività dei controlli posti in essere dall'Istituto Scolastico di prima assunzione", effettuati in pregiudizio del lavoratore "con notevole ritardo", e parimenti della seconda questione preliminare di merito, circa l'omessa "comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990", rileviamo nella casistica argomentare in genere il/la lavoratore/rice – e il caso di specie non fa eccezione – in estrema sintesi, che l'inadempimento assicurativo-contributivo della scuola paritaria di turno non può condizionare negativamente la valutazione del servizio effettivamente prestato, non potendo ricadere sul/la lavoratore/rice un comportamento illegittimo altrui, in tal senso compiendo riferimento anche a precedenti giurisprudenziali favorevoli anche del Consiglio di Stato, ad es. Sez. VI, 28/05/2001 n. 2902 (il lavoratore ne offre ampio ventaglio, ricorso p. 11 ss.)".*

Strettamente connesso a quanto motivato a pagina 5 e 6 della sentenza di primo grado l'appellante in ossequio a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., dichiara di voler impugnare il medesimo capo della sentenza rinvenibile a pagina 10 della gravata sentenza e precisamente nella sezione "motivi della decisione" in cui il giudice di prime cure testualmente motiva:

*"Qui richiamata la precedente ordinanza cautelare, sopra riportata nello Svolgimento del processo, occorre aggiungere che, nonostante la chiara indicazione giudiziale in ordine alla carenza probatoria da parte del lavoratore ricorrente della effettività della prestazione implicata nella controversia, questi non ha ritenuto opportuno produrre né cedolini paga, né certificazione reddituale".*

\*\*\*\*\*

In primo luogo il giudice di prime cure nella sentenza relativa al giudizio di merito ha assolutamente omesso di motivare in maniera chiara e secondo un ragionamento logico giuridico le ragioni sottese ad un eventuale rigetto delle questioni sollevate da parte appellante nel proprio ricorso introduttivo addivenendo quindi ad una pronuncia negativa per la posizione del Wood senza però comprendere e chiarire effettivamente se ci fosse stata o meno da parte dell'amministrazione appellata una effettiva violazione sia con riferimento ai tempi di verifica che delle comunicazioni previste dalla legge.

Pur volendo ritenere, con enorme fatica, fondato il richiamo all'ordinanza cautelare si evidenzia che la stessa ordinanza, si ricorda facente parte di un procedimento cautelare incidentale rispetto al giudizio di merito, con riferimento ai motivi 2 e 3 del ricorso introduttivo risulta palesamente **mancante di motivazione ed assolutamente illogica** in riferimento ai motivi n. 2 e 3 del ricorso **introduttivo.**

Fermo restando che non è dato comprendere quale sia il: "anche sotto questo profilo" manca nel processo motivazionale del giudice di prime cure un corretto e puntuale ragionamento logico giuridico tale da poter effettivamente ritenere "sommariamente delibate" le questioni concernenti i



*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

motivi di ricorso **così come non assume alcun rilievo logico l'omissione contributiva del lavoratore con riferimento a eccezioni concernenti l'illegittimità dell'atto impositivo emesso dalla Amministrazione appellata per chiara violazione delle norme procedurali espressamente previste.**

Ne consegue che la gravata sentenza risulta nulla poichè viziata sotto il profilo della mancanza/carenza di motivazione e/o quantomeno della illogicità della stessa e pertanto dovrà essere riformata dalla Ecc.ma Corte di Appello.

Sul punto si richiama anche l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: "La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili" (Cass. Civ. Ordinanza 5/09/2022 n. 26105).

Volendo pur ritenere esaustiva una tale motivazione (a parere di questa difesa assolutamente mancante,) si intende sottoporre alla Ecc.ma Corte di Appello una corretta ed adeguata valutazione delle circostanze che avrebbero dovuto portare il giudice di prime cure già con riferimento a tali motivi di ricorso ad accogliere la domanda attorea.

L'ART 6 comma 11. Del DM: 50/2021 stabilisce testualmente che : " *L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.* " 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. Ministero dell'Istruzione 13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. L'art 6 comma 9. E 10 Inoltre stabiliscono che: " Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai



laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti."

Con riferimento alla posizione dell'appellante si eccepisce l'intempestività dei controlli posti in essere dall'Istituto Scolastico di prima assunzione il quale con notevole ritardo e con pregiudizio per il sig. WOOD FRANCESCO GUIDO ha illegittimamente disposto la rettifica del punteggio del ricorrente nonché la risoluzione del rapporto di lavoro adducendo, quale unica ed esclusiva motivazione, l'omissione contributiva da parte dell'istituto paritario "Padre Pio" di San Prisco (Ce) dove il sig. Wood ha regolarmente prestato attività lavorativa senza però ritenere invalidi tali titoli certificati ma semplicemente "viziati" dal mancato versamento dei contributi da parte dell'istituto paritario.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di **verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.**

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "tempestivamente" normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. **Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.**

Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda del Sig. Wood ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, al Sig. Wood verrà riconosciuto il servizio prestato nell'ultimo solo di fatto e non ai fini giuridici.

Pertanto, il Sig. Wood al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto nell'anno 2021!!! Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda del Sig. Wood Francesco Guido.

Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti



risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

In conclusione, il comportamento dell'amministrazione resistente giustifica l'accoglimento di tutte le domande formulate del Sig. Wood Francesco Guido, ma in particolare in punto al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dal ricorrente dal momento del primo contratto (15.09.2021) sino all'emissione del decreto di rettifica (16.11.2021).

Inoltre nel caso di specie la nota prot. n. 8151 del 16.11.2021, con cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Siena ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi "erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2014/17", non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fin dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2021/2024, dell'ulteriore punteggio di 12 punti con conseguente rettifica delle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico.

Orbene a fronte di una così adeguata formulazione dei motivi n.2 e 3 del ricorso introduttivo l'Onorevole Giudice di Prime Cure avrebbe in primo luogo dovuto motivare in maniera chiara ed adeguata le ragioni sottese ad una propria non condivisione delle eccezioni proposte o quantomeno avrebbe potuto accogliere le doglianze di parte appellante sulla base di puntuali riferimenti sia in fatto sia in diritto e sulle copiose allegazioni documentali fornite ed utili a dimostrare la violazione dell'iter procedurale da parte degli appellati.

- 2) **Travisamento di un fatto decisivo per il giudizio: Mancato disconoscimento dell'attività lavorativa effettivamente prestata dal sig. Wood da parte dell'amministrazione scolastica violazione del principio di non contestazione (Art. 115 c.p.c.) ed erronea valutazione delle prove documentali.**

**(Parte del provvedimento che si intende impugnare)**

L'appellante in ossequio a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., dichiara di voler impugnare il capo della sentenza a pagina 10 ed 11 nel punto in cui il giudice di prime cure al fine di motivare il rigetto della domanda attorea per carenza probatoria testualmente dichiara: "...Il Ministero, invero, si è





*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

*limitato a rilevare la omissione contributiva totale del periodo di servizio valutato. Sulla base di questo rilievo, per l'Amministrazione sufficiente, non è stata riconosciuta validità ai fini del punteggio e il Ministero non aveva alcun interesse ulteriore alla negazione della effettività del rapporto, che non ha né riconosciuto né contestato nella sua effettività. A fronte di un lavoratore che afferma di avere una pregressa esperienza lavorativa il Ministero si limita a prendere atto dell'allegazione.*

*Non è il Ministero a dover provare che la prestazione non è stata svolta, circostanza negativa, tra altro, ma è il lavoratore a dover provare il fatto costitutivo allegato, prova messa in dubbio dalla omissione contributiva stessa."*

*Il Ministero non avrebbe mai potuto contestare l'effettività della prestazione, avrebbe potuto al più porla in dubbio, invitando il lavoratore alla prova, una soglia tuttavia diversa e antecedente alla non contestazione,..."*

*"Assolutamente non condivisibile l'impostazione, secondo cui "l'odierno ricorrente non poteva sapere che la sua posizione contributiva non fosse regolare. Del resto l'adempimento dell'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS e tali vicende sfuggono al suo controllo", tanto più in relazione ad una posizione assicurativo-contributiva – e non "vicenda burocratica" estranea al lavoratore – di lunghissima durata, e certamente non sfuggente al diligente controllo del lavoratore".*

*"Per toccare altro profilo affrontato da quest'ultimo, il "certificato di servizio" non risulta datato, oltre a contenere una improprietà terminologica (l'uso del participio passato in luogo del tempo presente) e una intrinseca falsità dichiarativa ("i contributi verranno regolarmente versati all'INPS di CE matricola n. 2009614525").*

*In ipotesi di attribuzione a questo anomalo "certificato" della efficacia di atto pubblico, non potrebbe in ogni caso ritenersi fidefacente fino a querela di falso la effettività della prestazione del servizio."*

\*\*\*\*\*

Nonostante il Giudice di prime cure abbia "tentato" in tutti i modi di riparare ad una chiara e precisa non contestazione da parte degli appellati circa l'effettività della prestazione lavorativa da parte dell'odierno appellante è lui stesso a cadere in contraddizione quando dichiara che il Ministero non aveva alcun interesse alla negazione della effettività del rapporto.

Si ricorda infatti che l'unica eccezione formulata dagli appellati è quella concernente l'omissione contributiva del lavoratore Wood Francesco Guido e non invece la regolarità ed effettività della prestazione svolta per conto dell'Istituto Paritario Padre Pio s.r.l.s.



*"Avv. Ugo Gioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

Non si comprende quindi l'argomentazione fornita dal giudice di primo grado circa un onere di allegazione di documenti di lavoro ulteriori a quelli già prodotti, di per sé esaustivi, quando i resistenti in primo grado avevano **espressamente riconosciuto l'effettività del lavoro prestato dal sig. Wood Francesco Guido.**

Illuminante sul punto è il verbale di udienza del 17/08/2022 testualmente riportato dal giudicante nell'impugnato provvedimento e precisamente pagina 8 e 9 della sentenza: "...*(Il ricorrente)* **Sottolinea che l'Amministrazione convenuta non ha contestato la effettività del rapporto di lavoro ma solo l'omissione contributiva** e ritiene pertanto conseguita in atti la prova della effettività della prestazione lavorativa, solo in subordine sollecitando il giudice all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio al fine dell'accertamento del fatto.

**L'Amministrazione, pur richiamandosi all'ordinanza cautelare di rigetto dell'istanza, conferma di non avere contestato l'effettività della prestazione del rapporto questione ritenuta assorbita dall'orientamento assunto in ordine alle conseguenze da trarre dalla omissione contributiva.**

E' chiara la dichiarazione fornita dagli appellati circa il riconoscimento della **effettività della prestazione lavorativa** e pertanto in ottemperanza al principio della non contestazione ex. art. 115 c.p.c.: " *l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio*". (Cassn. 1540/2007)

Nella vicenda de qua il riconoscimento e mancata contestazione da parte dell'amministrazione appellata della attività lavorativa prestata dal sig. WOOD FRANCESCO GUIDO presso l'istituto paritario Padre Pio s.r.l.s. è rinvenibile sia negli scritti difensivi di controparte sia nelle modalità di svolgimento del giudizio cautelare ex. art. 700 c.p.c. in quanto controparte all'udienza di discussione fissata per il giorno 11/02/2022 nulla eccepiva in merito allo effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente WOOD FRANCESCO GUIDO presso l'Istituto "Padre Pio s.r.l.s." nel quadriennio tra il 2016 ed il 2020 contestando **esclusivamente la mancata regolarità della prestazione contributiva del lavoratore.**

Orbene sul punto quindi appare assolutamente "paradossale" che il Giudice di Prime cure abbia ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda attorea quando la stessa Amministrazione resistente si è limitata ad evidenziare **la sola** carenza di copertura contributiva del lavoratore per la pregressa esperienza lavorativa senza però **nulla eccepire e disconoscere in merito all'effettiva prestazione di fatto da parte del lavoratore di attività lavorativa presso l'Istituto Padre Pio s.r.l.s. nel quadriennio 2016/2020 ed al contrario riconoscendo l'effettività della prestazione.**

La gravata sentenza risulta quindi nuovamente viziata per palese violazione del principio di non contestazione ex. art. 115 c.p.c. in quanto il Giudice avrebbe dovuto ritenere non abbinabile di prova quanto non espressamente contestato dagli appellati ed ha "ingiustamente" rigettato la



*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

domanda attorea sul presupposto del mancato onere di allegazione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro non contestato da controparte e riconosciuto come effettivamente prestato.

Al contrario la domanda attorea risulta assolutamente fondata e parimenti assolto risulta l'onere probatorio in merito alla regolarità di fatto e di diritto del rapporto lavorativo tra il ricorrente e l'istituto Paritario Padre Pio s.r.l. mai contestato da controparte

Ulteriore elemento a sostegno della illogicità della sentenza di primo grado è fornito a pagina 11 nel passaggio in cui il Giudice è lui stesso a dichiarare: *Il Ministero non avrebbe mai potuto contestare l'effettività della prestazione, avrebbe potuto al più porla in dubbio, invitando il lavoratore alla prova, una soglia tuttavia diversa e antecedente alla non contestazione...*" ma è utile ricordare al Giudicante che appunto a fronte di una totale non contestazione ed un effettivo riconoscimento della prestazione il Ministero appellato **nulla ha posto in dubbio e nulla ha richiesto in termini di allegazione o di dimostrazione al lavoratore portando quindi addirittura il Giudicante a travalicare la sua posizione quando era egli stesso già in possesso nella produzione documentale di parte ricorrente di utile documentazione lavorativa nonché di verbali di conciliazione sindacale prodotti dallo stesso Ministero appellato il quale contestava in sede di udienza la sola omissione contributiva e non la regolarità e/o inesistenza del rapporto lavorativo pregresso del sig. Wood.**

La già copiosa e costante giurisprudenza allegata nel ricorso introduttivo in primo grado ma che viene riportata nuovamente nelle seguente atto di appello ha più volte stabilito che requisito essenziale al fine del riconoscimento del punteggio maturato dal lavoratore è la prova dell'avvenuta prestazione di fatto dell'attività lavorativa in quanto l'obbligo di versamento contributivo è onere datoriale che non può gravare sull'incolpevole lavoratore.

Non essendovi stata alcuna eccezione e/o contestazione da parte dell'Amministrazione resistente circa la regolarità del rapporto di lavoro tra il Wood Francesco Guido e l'Istituto Paritario Padre Pio s.r.l.s. e sulla effettività della prestazione lavorativa nel quadriennio 2016-2020, riconosciuto sia nella memoria difensiva che in sede di udienza di discussione dell'istanza cautelare e di merito, la domanda attorea era sicuramente meritevole di accoglimento in quanto unico requisito fondamentale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito è la prova della effettività della prestazione lavorativa e non invece della regolarità contributiva.

Ne consegue che il Giudice di Primo Grado, avrebbe dovuto valutare esclusivamente la fondatezza della domanda attorea e non invece colmare egli stesso la lacunosità della difesa degli odierni appellati con richieste di allegazioni di cedolini paga oppure mediante un ragionamento assolutamente generico e non conforme a quanto sostenuto da migliaia di sentenze della magistratura



del lavoro italiana secondo cui un "lavoratore non può non conoscere la propria posizione contributiva".

Sul punto si riporta testualmente il contenuto di una recentissima sentenza del Tribunale di Tivoli del 14.06.2022 GI: Dott.ssa Busoli Giorgia che in accoglimento del ricorso introdotto dal lavoratore per fattispecie analoga alla presente così motiva: **"Giova in primo luogo osservare che l'Amministrazione convenuta, con i decreti di rettifica allegati al ricorso, non ha contestato l'effettivo svolgimento, da parte della ricorrente, dei periodi di servizio prestati dalla ricorrente dal 01/10/2019 al 30/04/2020 e dal 05/10/2020 al 22/04/2021, in qualità di assistente amministrativo, presso la scuola paritaria "Montessori" di Montesarchio (BN), limitandosi a rilevare l'omessa apertura, in relazione a tali periodi, di una posizione assicurativa presso l'INPS.**

*Secondo il MIUR, tali periodi di servizio, in quanto privi di contribuzione, non sarebbero validi ai fini della determinazione del punteggio nelle graduatorie di istituto.*

*Pertanto, l'amministrazione ha proceduto alla rideterminazione del predetto punteggio, non attribuendone di conseguenza alcuno neanche per il servizio prestato dal 06/12/2021 al 21/01/2022 nel profilo di assistente amministrativo presso l'Istituto Comprensivo di Monterotondo, in quanto prestato di fatto e non di diritto (D.M.50 del 03/03/2021 art.6 comma 13 e 15).*

*Tale prospettazione non appare condivisibile.*

*Giova infatti considerare, come già osservato da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Corte di appello di Milano sent. n. 739/2021; Trib. di Roma sent. del 7.10.2020), che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente attiene al rapporto assicurato, trattandosi di obbligo posto a carico della parte datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed a favore dell'ente previdenziale.*

*Pertanto, il fatto che il datore di lavoro abbia ommesso di versare i contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa non può certamente comportare il disconoscimento del servizio prestato dal lavoratore, non potendo farsi ricadere sul terzo prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze dell'inadempimento del datore di lavoro.*

*Pertanto, occorre evidenziare come la normativa in materia di formazione delle graduatorie in esame (d.m. 50 del 3.3.2021) non preveda, quale condizione per il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola non statale, l'accertamento del versamento dei contributi previdenziali, facendosi riferimento, ai fini della valutazione dei titoli, al solo servizio effettivamente prestato.*

*Deve quindi ritenersi sussistente, rispetto alla domanda svolta in ricorso, il requisito del fumus boni iuris.*

*Quanto al periculum in mora, occorre osservare che l'illegittima rettifica del punteggio ha determinato una ingiusta retrocessione della ricorrente nelle graduatorie di istituto, con*



*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

*conseguente restringimento, per la medesima, della possibilità di ottenere incarichi, per il futuro, nell'ambito delle procedure di reclutamento collegate alle predette graduatorie, restringimento che potrebbe a sua volta cagionare un'inattività lavorativa idonea a pregiudicare un diritto primario della ricorrente, anche in considerazione dei tempi di definizione del giudizio ordinario, i quali non le consentirebbero di ottenere l'assegnazione del punteggio corretto in tempi utili per le imminenti nuove procedure di conferimento degli incarichi.*

Appare evidente quindi che la Ecc.ma Corte di Appello dovrà riformare la gravata sentenza e conseguentemente applicare al Wood Francesco Guido medesimo trattamento non essendo stata disconosciuta e contestata l'attività lavorativa effettivamente prestata da parte dell'amministrazione resistente odierna appellata.

Ulteriore passaggio illogico e privo di adeguata motivazione è ravvisabile a pagina 11 della impugnata sentenza quando il Giudice di Prime cure testualmente scrive: *"Assolutamente non condivisibile l'impostazione, secondo cui "l'odierno ricorrente non poteva sapere che la sua posizione contributiva non fosse regolare. Del resto l'adempimento dell'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS e tali vicende sfuggono al suo controllo", tanto più in relazione ad una posizione assicurativo-contributiva – e non "vicenda burocratica" estranea al lavoratore – di lunghissima durata, e certamente non sfuggente al diligente controllo del lavoratore".*

**Non si comprende nel caso di specie quale sia il ragionamento logico giuridico effettuato dal Giudicante il quale si pone in netto contrasto con la copiosa ed uniforme giurisprudenza sul punto né tantomeno è dato capire cosa avrebbe dovuto fare il lavoratore se non prendere atto della omissione contributiva datoriale ed eventualmente rivendicarla nelle opportune sedi come confermato anche da questa difesa nei verbali di causa.**

A tal proposito si ribadisce anche mediante ulteriore contributo giurisprudenziale sentenza TAR del Lazio del 27/10/2020 N. 10974/2020 ha affermato che è possibile attribuire punteggio al personale ATA anche senza il versamento dei contributi così motivando : *"Il Decreto ministeriale che disciplina la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto in questione, considera ai fini dell'attribuzione del punteggio il "servizio effettivo", intendendosi per tale quello per il quale sussiste un contratto di lavoro e vi sia stato l'effettivo svolgimento del conseguente rapporto negoziale, a prescindere dall'eventuale inadempimento di un obbligo ricadente su una parte negoziale diversa dall'odierno ricorrente e che esula dalla sua sfera di controllo. Al più il mancato adempimento del versamento dei contributi previdenziali può essere valutato al fine di indagare l'effettività del servizio che si dichiara prestato, ma tale aspetto non emerge nel caso di specie, non avendo l'Amministrazione contestato l'effettivo svolgimento da parte della ricorrente del servizio presso la scuola paritaria.* Consolidato ormai è l'orientamento del Consiglio di Stato al riguardo, il



*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

quale ha più volte affermato che (v. C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973, C.d.S. Sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 5570; C.d.S., Sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2902) "ai fini della valutazione dei titoli didattici l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio, imponendosi tale conclusione alla luce del chiaro disposto normativo dell'art. 2, comma 10, lett. b), del d.l. 6 novembre 1989, n. 357 (recante "Norme in materia di reclutamento del personale della scuola"), convertito dalla l. 27 dicembre 1989, n. 417.....**il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l'attribuzione del punteggio anche nei casi, quali quello in esame, in cui l'Amministrazione non contesta l'effettivo svolgimento del servizio.** L'inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale" (sentenza n. 146 del 9 gennaio 2020)".

Altro enigmatico ed illogico passaggio motivazionale è ravvisabile sempre a pagina 11 della sentenza di primo grado quando "improvvisamente" il Giudice testualmente dichiara: "Per toccare altro profilo affrontato da quest'ultimo, il "certificato di servizio" non risulta datato, oltre a contenere una improprietà terminologica (l'uso del participio passato in luogo del tempo presente) e una intrinseca falsità dichiarativa ("i contributi verranno regolarmente versati all'INPS di CE matricola n. 2009614525").

In ipotesi di attribuzione a questo anomalo "certificato" della efficacia di atto pubblico, non potrebbe in ogni caso ritenersi fidefacente fino a querela di falso la effettività della prestazione del servizio."

Anche in questo caso il Giudice di Prime cure cade in contraddizione con se stesso quando nella prima parte della motivazione della sentenza ritiene non sufficientemente allegata la documentazione probante lo svolgimento di un'attività lavorativa si ricorda non riconosciuta come effettivamente prestata dalle controparti.

Nel caso di specie si fa riferimento al certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro dell'odierno appellante **assolutamente non contestato dagli odierni appellati e riconosciuto come valido sia all'atto della presentazione della domanda sia negli scritti difensivi.**

E' paradossale quindi che nuovamente il Giudice di prime cure si sostituisca ai convenuti i quali non hanno assolutamente messo in discussione il pregresso rapporto lavorativo del Wood né tantomeno hanno impugnato nei termini e nei modi di legge la documentazione affollata alla domanda ed al ricorso introduttivo.

Anche in questo caso in spregio ai dettami dell'art. 115 c.p.c. si è violato un sacrosanto diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il punteggio effettivamente maturato con il proprio lavoro sulla



base di un processo motivazionale caratterizzato per lo più da mere congetture del Giudicante quali ad esempio la diligenza nel controllo della posizione contributiva da parte di un lavoratore piuttosto che finalizzato a riconoscere effettivamente e sulla base degli atti processuali la posizione di assoluta non contestazione da parte degli appellati.

**A tal proposito quindi si evidenzia come, a prescindere dalla tardività dei controlli effettuati dal dirigente scolastico, i titoli di servizio dichiarati dal sig. WOOD non sono stati mai contestati sotto il profilo della validità da parte dell'istituto comprensivo ma solo ed esclusivamente sotto il profilo della mancanza della copertura previdenziale.**

Nel caso di specie l'appellante ha prodotto ed esibito la documentazione contrattuale rilasciata dall'Istituto Paritario Padre Pio sito in San Prisco (Ce) e lo stesso Ministero ha depositato ulteriore documentazione del lavoratore (Conciliazione Sindacale) non impugnando alcunchè.

L'Istituto Paritario nei periodi in cui l'appellante ha ivi lavorato aveva lo status di scuola paritaria come risulta dalle' elenco delle scuole paritarie estratto dal sito istituzionale dell'USR Campania

Pertanto alle certificazioni ed ai contratti di lavoro del sig. **Wood Francesco Guido** va riconosciuto il valore di prova legale in quanto rilasciati da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria.

Le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria hanno il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". I docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali"; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte di Cassazione sez V penale con la sentenza n. 15367/2014 nonché con la sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22/01/1991. Dichiarata la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i 17 casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa.

Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale.

Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione,



*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.

### **Orientamenti giurisprudenziali a sostegno della fondatezza dell'appello**

Al fine di ulteriormente evidenziare la erronea valutazione delle prove nonché il travisamento di fatti decisivi da parte del giudice di prime cure si riportano numerosissime pronunce giurisprudenziali e relative massime sul punto che saranno utili a dimostrare la fondatezza del presente appello giustificando l'accoglimento da parte dell'Ecc.ma Corte di Appello adita:

*"Il regolare versamento dei contributi non rappresenta elemento costitutivo del diritto al riconoscimento dei servizi prestati ai fini dell'attribuzione del punteggio"*

**(Corte di Appello di Milano Sentenza del 22/07/2021).**

*"Ai sensi dell'art. 2115 c.c., responsabile del versamento dei contributi, anche per la parte gravante sul lavoratore è il datore di lavoro.... Il DM n. 640/2017 non fa mai riferimento alla circostanza per cui il servizio valutabile è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali...."* **(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sentenza n. 1242 del 22.04.2021)**

*"L'omesso versamento dei contributi da parte dell'istituto paritario non è imputabile al ricorrente che non deve rispondere del comportamento illecito della scuola ove ha prestato servizio retribuito"* **(Tribunale di Pavia Sentenza n. 80/2021 del 17/03/2021)**

*"Dalla documentazione in atti e della autocertificazioni prodotte dal ricorrente per far valere i titoli di servizio ai fini dell'inserimento in graduatoria non si ravvisa alcun falso ideologico né materiale. Detti documenti costituiscono prova fino a querela di falso di quanto in essi riportato. Quanto al mancato versamento dei contributi previdenziali il ricorrente non può ritenersi responsabile oggettivamente dei flussi di comunicazione tra enti su cui lo stesso non può minimamente influire".* **(Tribunale di Padova Sentenza n. 140/2021 del 24/03/2021).**

*"Il mancato versamento previdenziale in quanto inadempimento ascrivibile al datore di lavoro non deve ricadere sull'incolpevole dipendente scolastico"* **(Tribunale di Vicenza Sentenza del 30/01/2020).**

*"L'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa è in ogni caso attestato dal certificato di servizio, il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tutt'al più, rappresentare elemento per valutare l'autenticità del rapporto dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa, specie nei casi in cui l'effettività del servizio reso non è espressamente contestata (cfr tra le altre Tribunale di Milano Sez. Lavoro Sentenza n. 7/05/2019 n 1098, Tribunale di Treviso Sez. Lavoro Ord. Del 30/09/2019 n. 86). Siffatto orientamento risulta, peraltro, confermato dalla normativa attualmente vigente in materia di*





*“Avv. Ugo Cioffi”**“Avv. Pasquale Casoria”*

Via Roma n. 11 “Parco Europa” 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

procedure di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA e, quindi, dal DM 647/2017. **(Tribunale di Milano Sentenza n. 1205/2020 del 29/07/2020)**

“ Il mancato versamento dei contributi appare privo di rilievo non soltanto, infatti, la norma non fa menzione del regolare adempimento degli obblighi contributivi, ma da un lato tale versamento è irrilevante al fine di riconoscere un'esperienza specifica del lavoratore, dall'altro non è neppure a lui imputabile”. **(Tribunale di La Spezia Sezione Lavoro).**

“Come osservato in precedente reso da questo Tribunale in caso analogo (cfr. est. Perillo, 21 dicembre 2018), appare del tutto illegittima la rideterminazione del punteggio operata sulla mera constatazione di una scopertura contributiva, in assenza di ulteriori elementi, non offerti dalla Amministrazione che non si costituiva nella fase cautelare del presente giudizio, ed in presenza, viceversa, di certificazioni di servizio rilasciate dal dirigente scolastico attestanti l'effettiva prestazione di servizio per il periodo interessato dalla scopertura contributiva, e domanda di costituzione di rendita vitalizia per l'accertamento e eventuale sanatoria di tale scopertura”. **(Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019).**

“Per quanto riguarda...il mancato versamento dei contributi previdenziali..., il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'indirizzo già precedentemente espresso (Cfr. Cons. St. n 2902/2001 e n 4101/2006), circa la non identificabilità di eventuali violazioni di obblighi contributivi come presupposto per effetti diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del 21 servizio prestato, benché documentabile in modo diverso)**(Consiglio di Stato sentenza n. 5661/2007).**

“In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti“. **(Consiglio di Stato, Sentenza n. 2136/2013.)**

Ne consegue che la disposizione che condiziona la valutabilità del servizio in questione alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi - implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto - finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza“. **(Consiglio di Stato, sentenza n.° 5570/2001.)**

**Ed ancora:**



*"Avv. Ugo Cioffi"**"Avv. Pasquale Casoria"*

Via Roma n. 11 "Parco Europa" 81100 Caserta

Via Raffaello n. 31 80020 Crispano (Na)

Pec: ugocioffi@pec.giuffre.it- pasqualecasoria@avvocatinapoli.legalmail.it

*"Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle 22 capacità professionali e didattiche del personale da selezionare".*

**(Tar Campania, sentenza n.° 17490/2010.)**

Da ultimo va ricordata la recente ordinanza del Tribunale di Treviso del 30/09/2019 nel giudizio ex art 700 c.p.c. n. Rg 913/2019, dove si afferma che "Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie d'istituto e, comunque, l'inadempimento del datore di lavoro di per sé non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa. D'altro canto, il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche 18 dalla legge 19 gennaio 1942 n. 86 (Cass. Pen. 2015 sent. N. 38466)"

Alla luce di quanto sopra affermato la Ecc.ma Corte di Appello dovrà e potrà riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto disapplicare tutti i provvedimenti amministrativi che subordinano il riconoscimento del punteggio al versamento dei contributi previdenziali. La ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (personale ATA), al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno appellante di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente allo stesso non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

- 3) ***Nullità della sentenza per mancanza/carenza di motivazione sul motivo di ricorso inerente il danno subito da parte del Sig. Wood Francesco Guido a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.***

***(Parte del provvedimento che si intende impugnare)***



La gravata sentenza risulta totalmente mancante anche di un minimo riferimento alla richiesta formulata da parte appellante in primo grado circa la richiesta di risarcimento danni a seguito della condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione.

\*\*\*\*\*

Si ricorda che tale illegittima condotta ha chiaramente cagionato nei confronti del Sig. Wood Francesco Guido un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale. Infatti, il sig. Wood Francesco Guido dal 19.11.2021 è ovvero da decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato a seguito di verifica e rettifica del punteggio graduatoria III fascia 2021/2024 si è ritrovato senza impiego con effetto immediato rinunciando ingiustamente e quindi anche sotto il profilo patrimoniale per le diverse motivazioni di cui al presente ricorso, a 9/12 (Nove mensilità su dodici) così come previste dal contratto di lavoro sottoscritto con l'istituto comprensivo n. 5 "P.A. MATTIOLI" di Siena.

Tale risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'istituto scolastico, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità e di merito, non si ritiene giustificabile in quanto non si ritiene giustificabile la "non valutabilità" dei titoli di servizio dichiarati e prestati.

Per quanto riguarda quindi il periodo di servizio effettivamente prestato e non contestato presso l'istituto paritario "San Pio" di San Prisco (Ce), lo stesso non può che tradursi nel relativo punteggio riconosciuto inizialmente di 18,40. Ne consegue che l'inadempimento datoriale non può ricadere sul lavoratore in buona fede.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo dell'appellata amministrazione ha determinato nei confronti dell'appellante un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Non meno importante è il danno patrimoniale derivante dalla condotta illegittima dell'istituto scolastico relativamente alle spese sostenute dal Wood Francesco Guido per la locazione di un immobile nella provincia di Siena per l'intero periodo lavorativo oggetto di contratto così come le spese che lo stesso dovrà sostenere per un recesso anticipato del detto contratto nell'ipotesi di insussistenza di ulteriori offerte di lavoro dovute al decremento della propria posizione in graduatoria.



Concludendo sul punto, la sentenza nulla ha motivato in merito e pertanto la Ecc.ma Corte di Appello dovrà riformarla in caso di accoglimento del presente atto di appello mediante annullamento con rinvio per quanto riguarda la quantificazione di un danno patrimoniale e non patrimoniale assolutamente non oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure.

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 283 C.P.C.**

L'efficacia esecutiva della sentenza appellata impone all'Amministrazione di procedere alla rettifica del punteggio con cui il sig. Wood risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, con conseguente suo avanzamento in peius in tali elenchi in ragione della riduzione del punteggio per le motivazioni di cui alla sentenza di primo grado.

Quanto alla sussistenza del "fumus boni iuris" lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto dell'appellante ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A. con l'effettivo punteggio riconosciutogli **ab origine e cioè punti 18,40** tenuto conto della copiosa e costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro i quali escludono una effettiva responsabilità in capo al lavoratore per l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro essendo stato ampiamente provata e non contestata dall'istituto scolastico la validità della prestazione lavorativa effettivamente prestata dal ricorrente.

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dall'appellante rileva sotto vari aspetti:

- 1) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri collaboratori scolastici negli incarichi nelle scuole pregiudica il sig. Wood, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi;
- 2) i ricorrenti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro stanno ottenendo l'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell'inserimento in graduatoria;
- 3) gli altri soggetti presenti in graduatoria, chiamati in preferenza rispetto all'appellante nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Quanto al requisito del "periculum in mora" il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante all'appellante, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi in modo preferenziale rispetto agli altri aspiranti in graduatoria che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al sig. Wood Guido.



A riprova di quanto sopra dedotto si rappresenta che nel fascicolo di primo grado sono state allegate numerosissime convocazioni ricevute dal sig. Wood Francesco Guido all'atto del riconoscimento del punteggio in graduatoria di 18.40 che consentivano al medesimo ricorrente di poter avere ampia scelta e soprattutto preferenza rispetto agli altri aspiranti in graduatoria per le sedi scolastiche per le quali aveva fatto richiesta.

E' palese e fondato quindi il pericolo da parte del ricorrente di poter rinvenire una nuova occupazione a causa della illegittima decurtazione del punteggio originariamente riconosciutogli così come incalcolabile è il danno dallo stesso patito per lo sproporzionato provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico in primis e dalla sentenza di primo grado, altamente lesivo dei diritti e degli interessi del lavoratore, si ricorda, unico soggetto incolpevole per l'omissione contributiva perpetrata dal precedente datore di lavoro.

In riferimento all'art. DM 50/2021 l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

Si ribadisce che se fosse stata effettuata una tempestiva valutazione dei titoli da parte del D.S., il Wood sarebbe stato inquadrato fin da subito in posizione utile in graduatoria e avrebbe potuto assumere incarichi comunque valutabili anche a fini giuridici.

Quindi, al momento della formazione della graduatoria di istituto per il personale ATA per il triennio successivo, il Sig. Wood, non potendo inserire il servizio comunque prestato, vedrebbe compromessa la propria situazione lavorativa.

Inoltre il Sig. Wood dal momento in cui ha ricevuto il decreto di risoluzione anticipata a seguito di rettifica del punteggio con il conseguente ricollocamento in graduatoria non ha più lavorato.

**Pertanto, si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado, sussistendo nella fattispecie i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.**

Alla luce di quanto sopra esposto il sig. WOOD FRANCESCO GUIDO come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato

### **RICORRE**

a Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro e Previdenza affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione autorizzi alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali e, sin d'ora avvertendo i convenuti che dovranno costituirsi in



giudizio almeno dieci giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 436 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, e

### CONCLUDE

Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via principale dichiarare fondato l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,

- a) Accerti e dichiarari la nullità della sentenza n. 142/2022 per mancanza/carenza di motivazione con riferimento ai motivi n. 2-3-5 del ricorso introduttivo.
- b) Accerti e dichiarari l'illegittimità / nullità / inefficacia del decreto di rettifica del punteggio prot. 0008151 del 16/11/2021 e del decreto di risoluzione anticipata prot.0008324 del 19/11/2021 emesso dal dirigente scolastico dell'I.C. N. 5 "P.A. MATTIOLI",o comunque disponga la disapplicazione dei provvedimenti medesimi.
- c) Conseguentemente ordini all' Amministrazione resistente di ricollocare il ricorrente nella graduatoria di istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio corretto: per il **profilo di collaboratore scolastico, punti 18,40**.
- d) Disapplichi ogni altro provvedimento anche se non conosciuto che subordina l'attribuzione del punteggio al versamento dei contributi previdenziali;
- e) Accerti e dichiarari l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente,con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chance oltre al pregiudizio per la professionalità,danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.
- f) in ogni caso,per quanto sopra esposto, accerti e dichiarari l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente,e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento della sottoscrizione del contratto (15.09.2021) sino all'emissione del decreto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (19.11.2021).
- g) Condanni parte resistente al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.

### Dichiarazione del valore della causa

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre



volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Si allega:

Sentenza n. 142/2022 del 12/09/2022 e depositata in pari data.

Fascicolo di primo grado telematico fase di merito e fase cautelare

Autocertificazione redditi per esenzione contributo unificato.

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall' accoglimento del presente ricorso in appello, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l' emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell' elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l' istante di individuare il nominativo e l' indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ai sensi dell' art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell' U.S.R. Toscana, Ambito Territoriale di Siena Ufficio XII o con altra modalità ritenuta idonea dalla Ecc.ma Corte di Appello adita

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, valutata l' opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell' art. 151 c.p.c., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria

Con osservanza

Caserta lì 10/03/2023

**Avv. Ugo Cioffi**

**Avv. Pasquale Casoria**

